

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **281/1988** (ECLI:IT:COST:1988:281)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **25/02/1988**

Deposito del **10/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10556**

Atti decisi:

N. 281

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla Corte di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo Liliano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30 gennaio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 109 del codice penale, perché "con l'art. 31" della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "abolitosi l'art. 204 C.P. e disposti che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, è stato introdotto nell'ordinamento il principio della necessità dell'accertamento concreto della pericolosità in ogni caso per il quale è prevista l'applicazione delle misure di sicurezza personali, e quindi anche nel caso previsto dagli artt. 102 e 109 C.P.";

e che, secondo il giudice a quo, "una diversa opinione comporterebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 102 C.P. e tutti gli altri soggetti sottoponibili alle misure di sicurezza personali";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che il giudice a quo - denunciando gli artt. 102 e 109 del codice penale solo per l'eventualità che tali norme fossero interpretate nel senso che la dichiarazione di "abitudine presunta dalla legge", anche dopo l'intervenuta abrogazione dell'art. 204 dello stesso codice ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, debba essere preceduta dall'"accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" (art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663) - ha omesso di scegliere la norma da applicare nel caso concreto, così proponendo la questione di legittimità costituzionale in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 146 del 1985, n. 182 del 1984, n. 115 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 30 gennaio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.